



PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 16 FEBBRAIO 2021

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio – 2° aggiornamento

Il Provvedimento del 16 febbraio 2021 di Banca d'Italia apporta modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, al fine di assicurare uniformità tra la normativa di Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio e gli orientamenti dell'ESMA sulle prove di stress di liquidità per gli OICVM e i FIA del 16 luglio 2020.

E' stato ora previsto che Banca d'Italia può richiedere alle SGR, SICAV o SICAF la trasmissione della documentazione relativa a una prova di *stress* di liquidità per contribuire a dimostrare l'osservanza dell'OICR delle disposizioni applicabili, anche per quanto riguarda la capacità di soddisfare le richieste di rimborso in condizioni normali e di stress.

Nel caso in cui dalle prove di stress emergano rischi di liquidità rilevanti, le SGR, SICAV o SICAF devono informare tempestivamente la Banca d'Italia. La notifica deve contenere informazioni sulle posizioni di rischio rilevanti, sugli esiti delle prove di stress di liquidità e sulle azioni adottate per fronteggiare i rischi rilevati.

Inoltre, è stato specificato che Banca d'Italia, anche in relazione a situazioni del mercato caratterizzate da richieste di rimborso di importo rilevante, può richiedere ulteriori informazioni di dettaglio relative alle prove di *stress* di liquidità (ad esempio, informazioni sui modelli utilizzati per le prove di stress di liquidità e sui relativi risultati).

Viene altresì disposto che, in linea con il principio di proporzionalità, i gestori di OICR devono dotarsi di adeguati sistemi di governo e gestione del rischio di liquidità e devono effettuare prove di *stress* di liquidità per fronteggiare i rischi di potenziali cambiamenti delle condizioni di mercato che possano avere effetti negativi per l'OICR.

I gestori di OICVM, di FIA aperti e di FIA chiusi che fanno ricorso alla leva finanziaria su base sostanziale sono altresì tenuti ad applicare le sezioni da V.1.1 a V.1.16 degli orientamenti dell'ESMA sulle prove di *stress* di liquidità. Inoltre, viene previsto che, nell'ambito delle proprie funzioni di sorveglianza, con riferimento alle attività di verifica sul programma delle prove di *stress* di liquidità attuato dai gestori, i depositari devono applicare la Sezione V.2 degli orientamenti dell'ESMA sulle prove di *stress* di liquidità per gli OICVM e i FIA. A tal fine, i depositari devono stabilire opportune procedure di verifica per accertare che i gestori dispongano di procedure documentate per il proprio programma di prove di *stress* di liquidità.

Per quanto attiene alle modifiche al Titolo V del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Banca d'Italia ha chiarito che il pagamento delle commissioni di sottoscrizione può avvenire contestualmente ovvero successivamente alla sottoscrizione delle quote o azioni dell'OICR.

Nel caso in cui le commissioni di sottoscrizione siano prelevate gradualmente, in un arco temporale predefinito, e a valere sulle commissioni di gestione relative alle quote sottoscritte (c.d. commissioni di sottoscrizione differite), è necessario che: (i) il regolamento di gestione indichi con chiarezza e precisione l'ammontare della commissione (che dovrà essere espressa in termini assoluti o in percentuale della somma investita), le modalità, i termini e il periodo di prelievo della stessa, nonché disciplini il caso in cui il sottoscrittore decida di chiedere il rimborso delle proprie quote prima della fine del periodo di prelievo (in questo caso, ad esempio, il regolamento può prevedere che il gestore recuperi l'importo residuo della commissione di sottoscrizione differita detraendolo dall'ammontare dovuto all'investitore per il rimborso delle quote); e (ii) fermi restando gli obblighi di trasparenza informativa nella documentazione d'offerta, il periodo di prelievo della commissione di sottoscrizione differita non sia superiore all'orizzonte temporale del fondo.

Viene infine previsto che il regolamento di gestione deve indicare i casi, di natura eccezionale, in cui il rimborso o l'emissione di quote può essere sospeso nell'interesse dei partecipanti. Nel caso dei rimborsi, tali eventi risultano riferiti in via generale a situazioni in cui le richieste di rimborso per la loro entità (ad esempio, richieste di rimborso superiori a una percentuale del valore complessivo del fondo) richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero arrecare pregiudizio all'interesse dei partecipanti. La durata complessiva delle sospensioni del diritto al rimborso riconducibili al medesimo evento di natura eccezionale non può mai essere superiore a un mese. Della sospensione il gestore deve informare tempestivamente la Banca d'Italia e i partecipanti, con le modalità previste nel regolamento di gestione ai fini della comunicazione del valore della quota.

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8091 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it